

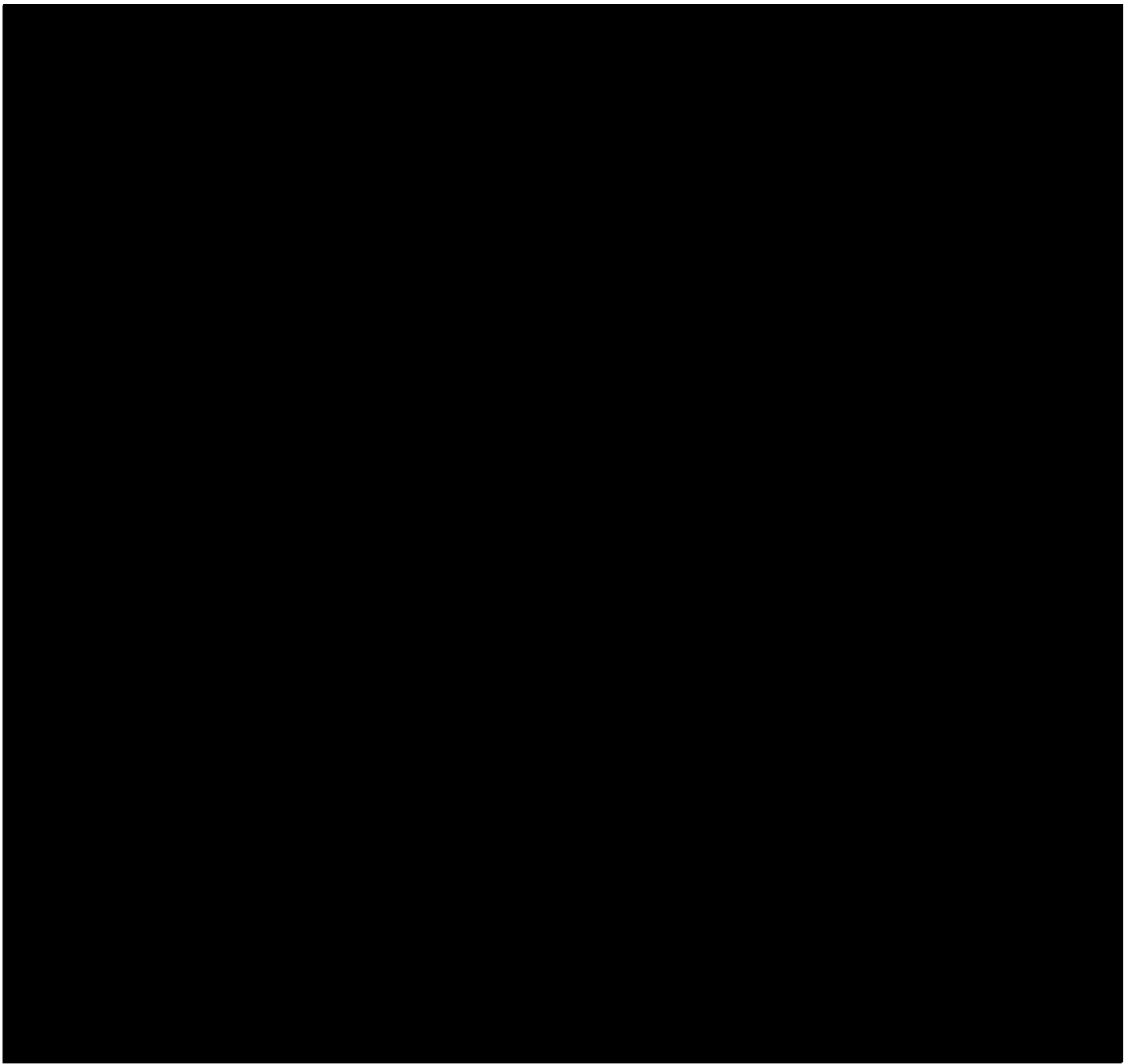
18726.18

18726.18



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

C-I



OKL
330
2018

RILEVATO CHE:

In data 11/09/1962 [redacted] aveva stipulato con Adelphi Edizioni un contratto avente ad oggetto la traduzione dell'opera "Essais" di Montaigne per la durata di anni venti a decorrere dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 1966 con un corrispettivo forfettario. Il contratto era stato rinnovato nel 1989 per altri venti anni, con un ulteriore compenso forfettario.

Nella primavera del 2007 Adelphi manifestò interesse a continuare la pubblicazione della traduzione della prof. [redacted]. Tuttavia questa comunicò di avere accolto con favore la proposta di collaborare con un collega straniero ad una edizione critica bilingue dell'opera, sulla scorta del rinvenimento di una fonte inedita in lingua francese del testo degli *Essais* e si oppose all'ulteriore diffusione da parte di Adelphi della propria precedente traduzione.



In data 16/05/2007 la professoressa concluse un nuovo contratto di edizione per la traduzione dei "Saggi" di Montaigne con la casa editrice UTET.

In data 28/05/2008 la traduttrice chiese ed ottenne, in via cautelare nei confronti di Adelphi, l'inibitoria alla stampa della propria precedente traduzione dei "Saggi".

Nel corso del giudizio di merito, successivamente instaurato, la [REDACTED] chiese la conferma dell'inibitoria e la condanna della Adelphi al risarcimento dei danni derivanti dallo sfruttamento illecito della propria opera. Adelphi si difese sostenendo che nel 1989 era stato stipulato tra le parti un nuovo contratto per la durata di altri venti anni e che la studiosa, avendo concluso in data 16/05/2007 un altro contratto di edizione per la traduzione dei "Saggi" di Montaigne con la casa editrice UTET, senza effettuare la prevista *denuntiatio*, aveva violato la clausola di prelazione prevista all'art.7 del contratto di edizione dell'11/09/1962, ed agì per il risarcimento del danno.

Il Tribunale di Milano accolse le contrapposte domande e dispose la compensazione del risarcimento dovuto alla [REDACTED] con il risarcimento dovuto da quest'ultima ad Adelphi.

Tale decisione, appellata in via principale dalla [REDACTED] ed in via incidentale dalla Adelphi, venne confermata dalla Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del ricorso per cassazione, con rigetto di entrambi gli appelli.

La Corte di appello ha affermato che il contratto originario si era rinnovato fino al 31.12.2006 e, quindi, che le ristampe effettuate dall'Adelphi nel corso del 2007 erano da ritenersi abusive, in quanto realizzate senza il consenso dell'autrice della traduzione.

La Corte inoltre, per quanto interessa il presente giudizio, ritenuta legittima e sussistente la clausola di prelazione, ne ha ravvisato la violazione da parte della [REDACTED], per avere concluso il contratto con la UTET senza preventiva *denuntiatio* a favore della Adelphi. Ha escluso che l'opera di cui al contratto con la UTET potesse ritenersi diversa e, da ultimo, ha confermato la compensazione delle pretese risarcitorie.

[REDACTED] ricorre per cassazione con cinque motivi, sostenuti da memoria ex art.378 cod. proc. civ.; Adelphi replica con controricorso.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Preliminarmente vanno esaminate due istanze proposte dalla difesa della [REDACTED].

1.2. La prima concerne la richiesta di rinvio dell'adunanza camerale, fissata ai sensi dell'art.380 bis 1, cod. proc. civ. – e, quindi senza essere stata preceduta dal deposito della relazione prevista dall'art.380 bis cod. proc. civ. -, perché, a detta della ricorrente, il ricorso in esame non ricadeva sotto la vigenza dell'art.380 bis 1 cod. civ., introdotto dalla legge n.197 del 25 ottobre 2016, ed entrato in vigore dal 30/10/2016.

1.3. La seconda concerne la richiesta di rimessione della causa alla pubblica udienza, dinanzi alla sezione semplice, non ricorrendo le ipotesi previste dall'art.375, primo comma, nn.1 e 5, cod. proc. civ.

1.4. La prima richiesta va respinta perché l'art.380 bis 1 cod. proc. civ. si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge n.197/2016, nonché a quelli già

depositati alla medesima data, per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio: nel caso di specie, con riferimento al ricorso in esame, in base alla documentazione di cancelleria, non era ancora stata fissata la data dell'udienza o dell'adunanza camerale con la conseguenza che il ricorso medesimo è soggetto al procedimento per la decisione camerale dinanzi alla sezione semplice di cui all'art.380 bis 1 cod. proc. civ., nell'ambito del quale non è previsto il deposito di quella relazione concernente la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia, come invece previsto dall'art.380 bis cod. proc. civ., vecchio testo, esclusivamente per i ricorsi da trattare in camera di consiglio davanti alla apposita sezione ex art.376 cod. proc. civ. e nei casi previsti dall'art.375, primo comma, nn.1 e 5, cod. proc. civ.

1.5. Anche la seconda istanza va respinta perché la Corte ritiene di dare seguito al condiviso principio secondo il quale *«Non sussiste alcun obbligo, né vi sono ragioni di opportunità, perché, all'esito dell'adunanza in camera di consiglio, il collegio rimetta la causa che preveda la trattazione di questioni rilevanti o, comunque, prive di precedenti in pubblica udienza, mediante una sorta di mutamento del rito di cui all'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. Invero, una simile soluzione sarebbe priva di costrutto, essendo la trattazione con il rito camerale pienamente rispettosa sia del diritto di difesa delle parti, le quali, tempestivamente avvisate entro un termine adeguato del giorno fissato per l'adunanza, possono esporre compiutamente i propri assunti, sia del principio del contraddittorio, anche nei confronti del P.G., sulle cui conclusioni è sempre consentito svolgere osservazioni scritte.»* (Cass. n. 8869 del 05/04/2017): questo principio, che non prevede l'obbligo, ma neppure vieta, nei casi



indicati la remissione alla pubblica udienza, è in linea con il disposto dell'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. che parla di "opportunità" della trattazione in pubblica udienza che, nel caso di specie, non ricorre.

Tale conclusione, peraltro, non contrasta in modo insuperabile con altri orientamenti espressi da questa Corte che hanno valorizzato, appunto, la possibilità di un mutamento del rito a favore della pubblica udienza e non la sua obbligatorietà, sottolineando che tale opzione non era ostacolata dalla assegnazione della causa alle sezioni ordinarie, in camera di consiglio (Cass. n. 5533 del 06/03/2017; Cass. n. 19115 del 01/08/2017).

2.1. Quanto al merito del ricorso, con il primo motivo si lamenta la violazione dell'art.122 della legge 22 aprile 1941, n.633, sulla durata ventennale del contratto di edizione, e dell'art.1379 cod. civ., sul divieto di alienazione, nonché dell'art.1418 cod. civ., per la mancata dichiarazione di nullità della clausola 7 dell'accordo per la sua supposta contrarietà a norme imperative, e la violazione dell'art.1362 cod. civ., per falsa interpretazione della medesima clausola.

La ricorrente sostiene la nullità di quella clausola perché le avrebbe impedito di svincolarsi dal rapporto e di cambiare editore alla scadenza del contratto.

Quindi sostiene: che non era in facoltà dell'editore prevedere una tale pattuizione, che comportava una elusione della norma imperativa sulla durata ventennale del contratto, termine finalizzato a preservare la libertà contrattuale dell'autore; che il patto di prelazione implicava un divieto di alienazione e doveva ritenersi sottoposto all'art.1379



cod. civ., che prevede che tale divieto sia contenuto "entro convenienti limiti di tempo".

2.2. Il motivo è infondato.

2.3. Con accertamento non impugnato, e sul quale si è formato un giudicato implicito, la Corte di appello ha statuito che il contratto stipulato nel 1962 si era rinnovato per altri venti anni a far data dal 1.1.1987, con integrale richiamo della disciplina contenuta nel contratto del 1962, nel rispetto del centrale consenso espresso dall'autrice. Ne consegue che la clausola di prelazione è transitata nel contratto rinnovato proprio in virtù dell'accettazione delle medesime condizioni dell'originario contratto data dalla ████████, fatta salva la determinazione di un nuovo compenso forfettario, di guisa che la tesi della unilaterale previsione della clausola non trova riscontro in quanto accertato dalla Corte territoriale.

2.4. Ciò detto, va osservato che, contrariamente a quanto assume la ricorrente, il patto di prelazione, come correttamente affermato dalla Corte di appello non preclude la libertà dell'autore, né comporta la violazione dell'art.1379 cod. civ., poiché impone ad uno dei contraenti che, dopo la conclusione del contratto voglia instaurare un nuovo rapporto contrattuale con un soggetto terzo, di comunicare all'altro stipulante le condizioni dell'accordo per consentirgli di valutare la possibilità di assumere in proprio l'impegno.

In detti termini la previsione della clausola di prelazione non risulta incompatibile con l'art.122, comma 2, della legge n.633/1941 che prevede la regola secondo cui *«Il contratto " per edizione " conferisce all'editore il diritto di eseguire una o piu' edizioni entro vent'anni dalla consegna del manoscritto completo.»*.

Invero, il patto di prelazione, anche se stipulato senza limiti di tempo, non ricade nel divieto di rapporti obbligatori che tolgono al titolare del diritto, senza limitazioni cronologiche, la facoltà di disporre e di esercitarlo sui suoi beni, in quanto tale patto non comporta l'annullamento dell'indicata facoltà, restando sempre il titolare del diritto perfettamente libero di disporre o meno dei suoi beni ed alle condizioni che preferisce, bensì soltanto un limite relativo alla libera scelta della persona del soggetto con cui negoziare il diritto, il quale, nella normalità dei casi, a parità di condizioni per tutto il resto, è indifferente per titolare del diritto. In proposito la Corte ha avuto modo di affermare che, ai sensi dell'art. 1183 cod. civ., deve ritenersi ammissibile un intervento del giudice che, su istanza di una delle parti, stabilisca un termine finale ritenuto congruo per l'esercizio del diritto di prelazione (cfr. Cass. n. 15709 del 21/06/2013, n.5213 del 28/07/1983), potere che nel caso di specie non è stato affatto invocato.

Invero, il patto di prelazione non impegna il titolare del diritto a concludere il contratto, ma solo a preferire *ceteris paribus* il contraente che si deciderà ad acquisire il diritto, di guisa che, in caso di inadempimento del promittente, il patto di prelazione ne comporta unicamente la responsabilità per danni non essendo suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ. in quanto il bene oggetto della pattuita prelazione non può essere né trasferito al promissario dal disponente che lo ha oramai alienato, né restituito dal terzo acquirente che non è soggetto al riscatto, previsto soltanto per le prelazioni reali (Cass. n.4116 del 20/06/1986).

Nel caso di specie la clausola che prevedeva che la ████████ informasse Adelphi della volontà di stipulare un contratto per la

pubblicazione dei Saggi con un altro editore a certe condizioni, non era tale da limitare indiscriminatamente i diritti della autrice.

3.1. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art.1341, secondo comma, cod. civ. per mancata approvazione specifica per iscritto del patto di prelazione.

La ricorrente sostiene che detto patto, ponendo a carico dell'autore una restrizione alla libertà contrattuale nel rapporto con i terzi, dovrebbe essere ritenuta inefficace se non specificamente approvato per iscritto, ai sensi del citato articolo del cod. civ., e rimarca che, in occasione del rinnovo del contratto, la clausola 7 non era stata riprodotta e approvata per iscritto.

3.2. Il motivo è infondato.

3.3. Questa Corte ha avuto modo di chiarire che *«Un contratto è qualificabile "per adesione" secondo il disposto dell'art. 1341 cod. civ. - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Ne consegue che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti.»* (Cass. n. 7605 del 15/04/2015) e che anche *«qualora le parti contraenti richiamino, ai fini dell'integrazione del rapporto negoziale, uno schema contrattuale predisposto da una di loro in altra sede non è configurabile un'ipotesi di contratto concluso mediante moduli o formulari, assumendo la disciplina richiamata per il tramite di relatio perfecta il valore di clausola concordata, sicché resta sottratta all'esigenza dell'approvazione specifica per iscritto di cui all'art. 1341 c.c.»* (Cass. n. 7403 del 14/04/2016).

3.4. Nel presente caso il giudice del gravame ha accertato in fatto, con puntualità, che tra le parti era intervenuto, in data 23/04/1989, un accordo concordato per l'integrale rinnovo per altri venti anni del contratto originario, nell'identico testo del 1962, riprodotto *per relationem* anche se con efficacia dal 01/01/1987 (fol. 7/8 della sent.), e tale accertamento non è stato censurato. Ciò consente di escludere, alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, che possa trovare applicazione nel caso in esame la disciplina di inefficacia prevista per le clausole vessatorie, atteso che la clausola in esame non risulta essere stata predisposta unilateralmente dall'editore ed è stata concordata tra le parti.

3.5. Tale conclusione non è revocabile in dubbio nemmeno avendo riguardo specificamente al contratto di edizione, poiché l'esistenza di una sproporzione tra un contraente forte (l'editore) ed un contraente debole (l'autore) (secondo il diritto vivente elaborato da questa Corte: Cass. n. 5317 del 09/08/1983, n.14792 del 26/06/2007, n. 25332 del 25/10/2017) non viene aggravata dalla clausola di prelazione, che non impegna il titolare del diritto d'autore a concludere il contratto, ma solo a preferire *ceteris paribus* il contraente che si deciderà ad acquisire il diritto.

4.1. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell'art.119, comma 4, della legge n.633/1941 per la mancata considerazione della edizione critica come opera derivata e dell'art.1362 cod. civ. per falsa interpretazione del contratto ████████ i – UTET.

La ricorrente si lamenta del fatto che, a suo dire, la Corte di appello non si è avveduta della diversità dell'opera realizzata, sia pure partendo dalla precedente traduzione, sulla scorta dell'edizione

critica dei Saggi di Montaigne curata da [REDACTED], violando perciò le norme in oggetto.

4.2. Il motivo è fondato e va accolto.

4.3. Giova ricordare che la traduzione è riconosciuta come oggetto del diritto di autore dagli art. 4 e art. 7, comma 2, della legge n.633/1941, che recitano:

art.4 - *«Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.»;*

art.7, comma 2 -*«E' considerato autore delle elaborazioni l'elaboratore, nei limiti del suo lavoro.».*

Questa tutela si applica alla traduzione a prescindere ed autonomamente da quella prevista per l'opera in lingua originale, così come l'art. 107 legge cit. (trasmissione dei diritti di utilizzazione), secondo il quale i diritti di utilizzazione spettanti agli autori delle opere dell'ingegno, nonché i diritti connessi aventi carattere patrimoniale, possono essere acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo III, capo II della legge stessa (Cass. n.24872 del 21/11/2014).

4.4. Con il contratto di edizione - come nel caso in esame - il titolare del diritto di pubblicazione a mezzo stampa, eseguita la traduzione, concede ad un editore l'esercizio del diritto a pubblicare l'opera, verso la corresponsione di un compenso e per un tempo

determinato, obbligandosi dal suo canto l'editore a pubblicare e diffondere l'opera. Anche ove si tratti di una traduzione da eseguire, l'elemento caratterizzante la causa del contratto di edizione è dunque la finalità di pubblicazione a stampa dell'opera tradotta, a carico ed a rischio dell'editore, finalità rientrante nel sinallagma negoziale: questo essendo il reale e concreto interesse che l'editore intende perseguire nel suo progetto imprenditoriale.

4.5. Ne consegue che anche il contratto di edizione concernente una traduzione è soggetto all'applicazione dell'art.119 legge cit., che disciplina la portata del contratto di trasferimento dei diritti di utilizzazione spettanti all'autore e ne definisce i limiti (Cass. n.12086 del 17/05/2013) e che prevede espressamente all'invocato comma 4, la regola secondo la quale *«Salvo pattuizione espressa, l'alienazione non si estende ai diritti di utilizzazione dipendenti dalle eventuali elaborazioni e trasformazioni di cui l'opera è suscettibile, compresi gli adattamenti alla cinematografia, alla radiodiffusione ed alla registrazione su apparecchi meccanici.»*.

4.6. E' tuttavia evidente che, a secondo dello specifico oggetto di tutela del diritto d'autore, l'applicazione dell'art.119, comma 4, e la valutazione circa la insussistenza di una "elaborazione" e/o "trasformazione" dell'opera deve essere necessariamente commisurata all'opera stessa e va compiuta secondo uno spettro più o meno ampio, oltre che specifico, rispetto alla primigenia originalità dell'opera di cui si discute, data l'estrema ampiezza del novero delle opere tutelate dal diritto d'autore.

4.7. Dal richiamato quadro normativo si desume che l'applicazione di detta disposizione deve, quindi, necessariamente tenere conto del fatto che la traduzione è un'opera di secondo livello

che non si esaurisce in un'operazione meccanica ma richiede lo studio e l'elaborazione dell'opera in lingua originale, allo scopo di renderla conoscibile e comprensibile ad un pubblico di lingua e cultura diversa, in alcuni casi anche temporalmente molto distante dall'epoca di scrittura dell'originale, ed è chiamata ad assicurare una piena aderenza al contenuto caratteristico dell'opera tradotta e non già una rielaborazione originale dello stesso.

4.8. Pertanto la valutazione circa la "elaborazione" e/o "trasformazione" dell'opera intellettuale nota come "traduzione" – così come richiesto dall'art.119, comma 4, legge n.633/1941 -, non potrà non tener conto delle caratteristiche intrinseche di questa tipologia di opera e del rapporto strettissimo che la lega all' originale, dai cui mutamenti, anche a seguito di nuove acquisizioni documentali, scientifiche, filologiche e/o critiche o da altro, può essere fortemente incisa.

4.9. La decisione impugnata non ha dato corretta applicazione alla norma in esame e, correlativamente, al contratto di edizione concluso con la UTET, sicche' essa va cassata.

4.10. In particolare la Corte, nell'escludere il carattere di originalità e diversità dell'opera, ha valorizzato esclusivamente un passaggio testuale del contratto di edizione con la UTET, quello relativo all'utilizzo della traduzione già eseguita dalla ██████████ per la Adelphi, ma non ha approfondito i comportamenti delle parti e i molteplici contatti intercorsi tra le stesse, nell'ambito dei quali le caratteristiche delle diverse opere erano state più o meno illustrate.

La Corte non si è nemmeno soffermata adeguatamente su quei passaggi difensivi, che andavano a collocare la diversità e l'originalità dell'opera da stampare per i tipi della UTET nella necessaria nuova

elaborazione e trasformazione del precedente lavoro di traduzione, condotto alla luce delle più recenti acquisizioni filologiche e critiche del testo di Montaigne, e quindi per quegli elementi di novità sopraggiunti ma intrinsecamente connessi all'opera oggetto della traduzione, meritevoli di doveroso approfondimento scientifico e valutativo alla luce di quanto affermato sub 4.8.

Ancora, Essa non ha considerato se potesse essere riconosciuta, ed in che misura, rilevanza al fatto che l'opera sarebbe stata realizzata con il testo a fronte in francese, alla luce delle dedotte nuove acquisizioni filologiche (in particolare, il testo originale, solo da ultimo scoperto), ed a "quattro mani" con la collaborazione dello studioso francese che le aveva approfondite e se ciò potesse incidere sulla applicabilità della clausola di prelazione, concernendo un testo originario notevolmente diverso a cui erano applicate anche competenze e il lavoro intellettuale di un autore terzo. Né la Corte ha illustrato in che misura la lettera dell'Adelphi del 31/10/2007, che sembra proporre una pubblicazione con testo originale a fronte, tenesse conto (o potesse tenere conto) dei nuovi "arresti" in merito ai "Saggi" di Montaigne e degli intenti editoriali perseguiti dalla ██████████ i con la traduzione che intendeva rinnovare.

5.1. Con il quarto motivo si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo, costituito dalla rinuncia della Adelphi ad esercitare la prelazione (art.360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.).

Sostiene la ricorrente che l'editore Adelphi era stato informato anche nei dettagli della edizione dalla stessa UTET con lettera (31/10/2007) e, pur essendo titolare del diritto di prelazione, non aveva mostrato interesse alla pubblicazione dell'edizione critica; asserisce, quindi, che il diritto di prelazione avrebbe potuto essere

esercitato anche dopo la stipula del contratto con la UTET da parte della propria casa editrice.

5.2. Il quarto motivo è assorbito dall'accoglimento del terzo.

6.1. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dei principi sulla liquidazione del danno e dell'art.158 della legge n.633/1941 per l'erronea compensazione tra un danno dimostrato dal CTU ed un preteso danno privo di supporto probatorio.

6.2. Il quinto motivo è infondato, poiché la liquidazione forfettaria è consentita in questo settore dall'art. 158 legge n.633/1941, vigente *ratione temporis* e, conseguentemente, anche la compensazione.

7.1. Conclusivamente, si accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto e rigettati i motivi primo, secondo e quinto; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la controversia va rinviata alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame della causa alla luce dei principi espressi.

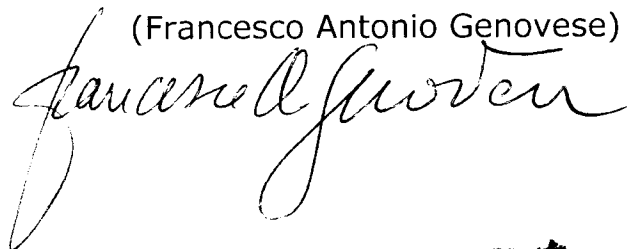
P.Q.M.

- accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto; rigetta i motivi primo, secondo e quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, per il riesame della stessa alla luce dei principi svolti in motivazione.

Così deciso in Roma, il giorno 15 febbraio 2018.

Il Presidente

(Francesco Antonio Genovese)



15

